



Honos alit artes

Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri

GLI UNIVERSI PARTICOLARI

Città e territori dal medioevo all'età moderna

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



Reti Medievali E-Book

19/II

Honos alit artes

**Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri**

GLI UNIVERSI PARTICOLARI

Città e territori dal medioevo all'età moderna

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini

Firenze University Press

2014

«...concivi nostro carissimo»

Il privilegio di cittadinanza concesso dai Conservatori di Roma a Francesco Tommasi mercante senese

di Ivana Ait

«La ricerca storica sull'evoluzione del diritto di cittadinanza romana, dalla sua antica origine fino allo Stato moderno, torna di grande interesse anche per la storia di Roma nel medio evo»: con queste parole, sul finire del XIX secolo, il Savignoni introduceva il privilegio conferito nel 1341 ad un viterbese trasferitosi a Roma¹. Se negli anni Settanta del XX secolo Julius Kirshner osservava che «the state of research on this subject is still in its infancy»², recentemente Mario Ascheri tornando sull'argomento non nasconde che «la questione della cittadinanza è di grande attualità, e da più parti si vorrebbero lumi anche partendo dalla storia, ma si tratta di un tema in realtà di ben difficile approccio anche per lo storico»³. Nel caso di Roma, al di là di contributi legati a singole testimonianze, questo oggetto di indagine è ancor più sfuggente a causa della pressoché totale assenza della documentazione prodotta dal Comune, di cui i verbali delle assemblee o *riformanze*, avrebbero permesso di osservare «in maniera ravvici-

¹ Per la concessione del marzo 1341 rilasciata al *discretus vir* Biagio Mingiani da due illustri e potenti personaggi, i senatori Orso degli Anguillara e Giordano Orsini, si veda P. Savignoni, *Un documento di cittadinanza romana nel medio evo*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 17 (1894), pp. 521-526. L'articolo era una risposta al saggio di F. Gregorovius, *Alcuni cenni storici sulla cittadinanza romana*, in «Atti della reale Accademia dei Lincei, ser. III, Memorie della classe di scienze morali, storiche e filologiche», 274 (1876-77), pp. 314-346.

² J. Kirshner, *Civitas sibi faciat civem: Bartolus of Sassoferrato's doctrine on the making of a citizen*, in «Speculum. A Journal of Medieval Studies», 48 (1973), pp. 694-713: 694. Ricordo alcuni recenti studi: P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 1 (*Dalla civiltà comunale al Settecento*), Roma-Bari 1999; *Donne, cittadinanza e corporazioni tra Medioevo ed età moderna: ricerche in corso*, in *Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea*, a cura di N.M. Filippini, T. Plebani, A. Scattigno, Roma 2002, pp. 87-104; e il recente volume di R.C. Mueller, *Immigrazione e cittadinanza nella Venezia medievale*, Roma 2010, al quale rinvio anche per la bibliografia.

³ M. Ascheri, *Nella città medievale italiana: la cittadinanza o le cittadinanze*, in «Initium. Revista catalana d'història del dret», 16 (2011), consultabile nel sito <www.italiamedievale.org/>; e, dello stesso autore, il recente contributo *La cittadinanza o le cittadinanze nella città medievale italiana?*, in *Roma e il papato nel medioevo. Studi in onore di Massimo Miglio*, I (*Percezioni, scambi, pratiche*), a cura di A. De Vincentiis, Roma 2012, pp. 175-183; M. Ascheri, *Un'altra cittadinanza: nei privilegi e nella fedeltà pre-comunali*, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. Prodi, Bologna 2007, pp. 311-323. Importanti contributi potranno venire dal ciclo di incontri «Seminari Cittadinanze» organizzato all'Università di Roma Tre da Sara Menzinger.

nata e a volte persino con dovizia di particolari, la locale vita cittadina durante il tardo medioevo»⁴ e, nello specifico, di avere riscontro delle procedure seguite per la concessione della cittadinanza.

Talora accade che, in maniera del tutto casuale, si rinvergono i documenti: è il caso della pergamena originale di cittadinanza romana concessa a Francesco Tommasi, oggetto di queste brevi note.

Senza addentrarmi nell'analisi mi sembra opportuno ricordare le indicazioni relative ai requisiti ritenuti indispensabili per ottenere il privilegio di «civis Romanus»⁵. Nel capitolo «De civibus intelligendis pro Romanis» della redazione statutaria trecentesca si precisa che «forenses mercatores cives romani intelligantur» se in città possedevano la «maior pars rerum mobilium et immobilium» e vi abitavano «in continuo»⁶.

Alle due condizioni è legata la tipologia dei *mercatores* contemplata nella norma: gli operatori la cui attività concerneva «de propriis rebus et mercimoniis et non alienis». Dietro questa espressione si delinea il profilo dei veri, grandi mercanti: esclusi sembrano essere dunque bottegai e rivenditori al minuto. Tale dato è confermato dal terzo punto nel quale il privilegio della cittadinanza viene esteso a tutta la *familia*. La precisazione circa la composizione della *familia*, ossia i *commensales*, intendendo tutte le persone conviventi a spese del capofamiglia, ad esclusione di un eventuale *socius* o altre persone *extra familiam*, sembra un chiaro riferimento a mercanti con un seguito. Altro punto sostanziale è l'esenzione concessa sulle mercanzie e sui beni sia del mercante e sia degli appartenenti alla *familia*, un trattamento, dunque, paritetico con quello dei cittadini e mercanti romani⁷.

La delicata questione dei requisiti viene ripresa in modo meno indeterminato nel libro terzo là dove si tratta «de forensibus habendis pro civibus Romanis»: il possesso di una casa «in Urbe», di una vigna entro le tre miglia, e

⁴ *Il Liber decretorum dello scribasenato Pietro Rutili. Regesti della più antica raccolta di verbali dei consigli comunali di Roma (1515-1526)*, a cura di A. Rehberg, Roma 2010, p. 3. Per il periodo moderno rinvio agli studi di A. Camerano, *La restaurazione cinquecentesca della romanitas: identità e giochi di potere fra Curia e Campidoglio*, in *Gruppi ed identità sociale nell'Italia di età moderna. Percorsi di ricerca*, a cura di B. Salvemini, Bari 1998, pp. 19-79. La concessione di cittadinanza risulta essere ampia nel XVI e XVII secolo; cfr. E. Mori, «Tot reges in urbe Roma quot cives». *Cittadinanza e nobiltà a Roma tra Cinque e Seicento*, in *Il Comune di Roma. Istituzioni locali e potere centrale nella capitale dello Stato pontificio*, a cura di P. Pavan, Roma 1996 (= «Roma moderna e contemporanea. Rivista interdisciplinare di storia», 4, 1996), pp. 379-401.

⁵ Circa i diritti riconosciuti ai cittadini *ex privilegio* si veda J. Kirshner, «*Civitas sibi faciat civem*». *Bartolus of Sassoferrato's Doctrine on the Making of a Citizen*, in «*Speculum. A Journal of Medieval Studies*», 48 (1973), pp. 694-713, e D. Quagliani, *The Legal Definition of Citizenship in the Late Middle Ages*, in *City States in Classical Antiquity and Medieval Italy*, ed. by A. Molho, K. Raaflaub, J. Emlen, Stuttgart 1991, pp. 155-167.

⁶ *Statuti della città di Roma*, a cura di C. Re, Roma 1880, l. I, cap. 121, p. 79. La data del 1363 degli statuti di Roma è stata anticipata al 1360; si veda C. Carbonetti Vendittelli, *La curia dei magistri edificiorum Urbis nei secoli XIII e XIV e la sua documentazione*, in *Rome aux XIII et XIV siècles. Cinq études réunies par Étienne Hubert*, Roma 1993, pp. 3-42, a p. 16. Per il dibattito su questo aspetto rinvio al recente contributo di A. Rehberg, *Roma 1360: Innocenzo VI, lo status popularis e gli statuti di Roma*, in «*Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo*», 110 (2008), pp. 237-278.

⁷ *Statuti della città* cit., lib I, cap. 121, p. 79.

un periodo di permanenza a Roma con la famiglia limitato a tre anni, secondo l'edizione di Camillo Re⁸.

Si torna in maniera decisa sull'argomento nella riforma statutaria del 1469. Più di un secolo era trascorso dalla prima regolamentazione, un lungo periodo durante il quale nella città si registra un significativo aumento demografico alimentato da un costante, talora intenso, flusso di persone provenienti da centri urbani e da regioni più o meno distanti dell'Europa⁹. Il trasferimento di forestieri¹⁰, fra cui i mercanti «Romanam Curiam sequentes», fu provocato e sostenuto dall'attrazione che esercitavano le nuove opportunità di guadagno e di promozione sociale offerte dalla corte pontificia e dal connesso sviluppo degli uffici curiali e dell'apparato amministrativo. A causa dell'aumento dei residenti di forte impatto sulla società e l'economia cittadina si sentiva l'urgenza di tornare sull'importante problema della concessione della cittadinanza con il ribadire l'obbligo di possedere beni stabili in Roma e vigne nell'agro¹¹.

Gli statuti di Paolo II non sembrano, in apparenza, introdurre modifiche in materia limitandosi a confermare quanto già disposto circa i requisiti ritenuti indispensabili per divenire a tutti gli effetti *cives romani*, ma la lettura delle norme tese a regolamentare importanti aspetti di carattere economico e politico fanno comprendere, in realtà, i benefici e privilegi di cui i neo- cittadini avrebbero goduto¹² e la possibilità di partecipare alla vita attiva del Comune¹³.

Una novità di grande rilevanza politica veniva introdotta il 30 luglio 1486 dal consiglio comunale. Nella risoluzione aggiuntiva – «quomodo recipiantur in cives forenses» – si metteva l'accento sulle modalità da seguire non solo rinf-

⁸ In realtà un altro manoscritto, come segnala Camillo Re, riporta «per partes anni» (*Statuti della città cit.*, lib. III, cap. 142, p. 274 e nota 2), un periodo che si ritrova negli statuti promulgati successivamente.

⁹ In base alla valutazione della superficie urbanizzata, intorno ai 350 o 400 ettari, rivedendo la tesi del Beloch, Étienne Hubert parla di circa 30.000 persone intorno al 1300: *Rome au XIV^e siècle. Population et espace urbain*, in *Rome des Jubilés*, a cura di É. Hubert, O. Redon, in «Médiévales», 40 (2001), pp. 43-52, a p. 47. Anche all'epoca di Martino V erano circa 30.000 gli abitanti (A. Esposito, *La popolazione romana dalla fine del secolo XIV al sacco: caratteri e forme di unpevoluzione demografica*, in *Popolazione e società a Roma dal medioevo all'età contemporanea*, a cura di E. Sonnino, Roma 1998, pp. 37-49), mentre agli inizi del Cinquecento erano divenuti oltre 60.000: E. Lee, «Descriptio Urbis». *The Roman Census of 1527*, Rome 1985, ed ora *Habitatores in Urbe. The Population of Renaissance Rome. La popolazione di Roma nel Rinascimento*, a cura di E. Lee, Roma 2006.

¹⁰ Attorno a questa problematica si veda, relativamente alla situazione quattrocentesca, I. Ait, *Mercato del lavoro e «forenses» a Roma nel XV secolo*, in *Popolazione e società a Roma cit.*, pp. 335-358; e per il Cinquecento M. Vaquero Piñeiro, *La presencia de los españoles en la economía romana (1500-1527). Primeros datos de archivo*, in «La España medieval», 16 (1993), pp. 287-306.

¹¹ Archivio Storico Capitolino (d'ora in poi ASC), *Statuta almae Urbis Romae*, Cred. IV, t. 88, l. I, cap. 144, f. 38v: «De civibus intelligendis pro Romanis»; *ibidem*, l. III, cap. 146, f. 136v: «De forensibus habendis pro civibus».

¹² *Ibidem*, l. II, cap. 256, f. 99r: «De mercantia extrahenda et pecunia solvenda Camere»; la disposizione relativa alle tasse sull'esportazione di panni e altre merci prevedeva il raddoppio dell'imposta nel caso di mercanti forestieri.

¹³ *Ibidem*, l. IV, cap. 13, f. 144v: «Quod officia solita dari civibus non concedantur aliis»; in caso contrario l'assegnazione era nulla.

fermando in maniera inequivocabile quali fossero i requisiti – casa a Roma, una vigna nelle vicinanze della città, e residenza con la propria famiglia per tre parti dell'anno, dunque i già prescritti nove mesi –, ma puntando su quello che era il nodo principale: spettava alle istituzioni municipali concedere il privilegio della cittadinanza legittimando così i nuovi cittadini romani.

Preso atto che papa e cardinali concedevano a molti forestieri – verosimilmente i mercanti «*romanam Curiam sequentes*»¹⁴ –

beneficia ecclesiastica Alme Urbis (...) et de illis provideat et fiat collatio civibus romanis», un modo di agire che andava «in damnum et preiudicium aliorum verorum originalium civium romanorum,

i magistrati capitolini, ossia i tre conservatori insieme a capo-rioni, cancellieri e consiglieri della città, in difesa delle prerogative capitoline ordinavano che

nullus forensis laicus nec clericus recipiatur in civem romanum nisi facta prius deliberatione per dominos conservatores, cancellarios, capita regionum et consiliarios alme Urbis,

e con decisione maggioritaria «*ad bussulam et palluttas*»¹⁵. Si manifesta in maniera energica e decisa la volontà di riappropriarsi della concessione dell'ambito privilegio di cittadinanza da parte di esponenti di famiglie appartenenti alla classe dirigente – Arcioni, Branca, Mellini¹⁶, del Bufalo, solo per fare qualche nome –, che si vedevano depauperati in modo fraudolento dei più importanti uffici capitolini.¹⁷

Alla luce di una politica tesa a rivalutare il ruolo della classe dirigente romana si inserisce verosimilmente il desiderio espresso da Francesco di Matteo Tommasi¹⁸ agli ufficiali capitolini di avere il privilegio di cittadinanza che avrebbe consentito di entrare nel cuore pulsante della città. Francesco, «*nobil sanese (...)*

¹⁴ *Ibidem*, l. IV, cap. 22, f. 146: «*Quod statuta consulatum ligent etiam forenses*», ove si specifica che non devono contravvenire a determinate norme né i cittadini né i «*forenses laici romanam Curiam sequentes cuiuscunque status, gradus vel conditionis fuerint*».

¹⁵ Negli statuti del 1519-1523 i requisiti per ottenere la cittadinanza si trovano nel capitolo XXIX del libro I «*De officio Conservatorum Camere Urbis*»: otterrà la cittadinanza chi possiede beni stabili *in Urbe* e abita la maggior parte del tempo in città, «*convocatis in concionem Capitibus regionum cum XIII et XXVI Consiliariis*». La formula è differente e si può derogare da queste disposizioni solo nel caso di uomini illustri ai quali il privilegio verrà dato *honoris gratia* con il consenso della maggior parte dei Consiglieri «*et non aliter dare nisi honoris gratia illustribus vel claris viris postulantibus et cum assensu omnium vel maioris partis ipsorum*», disposizione che ratifica la cittadinanza con privilegio.

¹⁶ La difesa della politica municipale e della *libertas*, valori sottesi all'ideologia della famiglia, è ben rappresentata dal Platina: Bartholomeus Platyna, *Vita amplissimi patris Ioannis Melini* a cura di M.G. Blasio, Roma-Napoli 214, che ringrazio per avermi fatto leggere il manoscritto.

¹⁷ Fu dal pontificato di Eugenio IV che attraverso strategie specie finanziarie i papi cercarono di indebolire le famiglie del gruppo dirigente; si veda E. Plebani, *Pazzino di Palla Strozzi senatore di Roma (1436-1437)*, in corso di stampa in «Archivio della società romana di storia patria».

¹⁸ Si tratta forse di Matteo Tommasi, podestà a Viterbo, al quale Giovanni Battista Valentini, detto il Cantalicio, aveva dedicato alcune sue operette: G. Fioravanti, *Maestri di grammatica a Siena nella seconda metà del Quattrocento*, in «Rinascimento», s. III, 33 (1993), pp. 193-207, rist. in *Umanesimo a Siena. Letteratura, arti figurative, musica*. Siena, 5-8 giugno 1991, Atti del convegno, a cura di E. Cioni, D. Pasti, Siena-Roma 1994, pp. 201-202 nota 26.

solenne legista della nostra patria»¹⁹, membro di una famiglia inserita nella rete di affari che si sviluppava lungo le principali direttrici del commercio internazionale²⁰, intorno all'ultimo ventennio del Quattrocento si trasferiva a Roma²¹, conquistandosi ben presto una posizione prestigiosa all'interno della Corte papale.

Al «familiaris noster» Francesco Tommasi, «comes ac nobilis» senese, il cardinale camerlengo Raffaele Riario rilasciava, nel marzo del 1494, la concessione di immunità per poter svolgere, in compagnia di quattro «famuli», «absque alia solutione et impedimento» l'attività mercantile nello Stato della Chiesa. La puntualizzazione che in tale modo avrebbe goduto delle prerogative, privilegi, esenzioni, riservate ai familiari «nostri continui commensales» sia «de iure» sia «de consuetudine»²² ribadisce l'appartenenza del Tommasi alla cerchia di quanti erano inseriti nel sistema familiare papale²³.

La concessione è da collegarsi verosimilmente alla partecipazione di Francesco a una delle imprese più rilevanti dell'epoca preindustriale: la produzione e il connesso commercio dell'allume estratto dalle cave di Tolfa²⁴. Già in rapporti di affari con i due fratelli Spannocchi e con Agostino Chigi, i grandi imprenditori che, sul crinale fra XV e XVI secolo, si aggiudicavano l'appalto per l'attività di trasformazione e commercializzazione del minerale, anche Francesco venne immesso direttamente nella grande iniziativa. La crescita del

¹⁹ Così nella seicentesca opera tratteggia brevemente questo personaggio I. Ugurgieri Azzolini, *Le pompe sanesi o' vero relazione delli huomini e donne illustri di Siena e suo Stato*, parte prima, tit. IX, Pistoia, Pier'Antonio Fortunati, 1649, p. 231. Francesco Tommasi non compare negli elenchi dei laureati senesi che peraltro sono pervenuti solo a partire dal 1484: cfr. G. Minnucci, *Le lauree dello Studio senese alla fine del 15 secolo*, Milano 1981.

²⁰ Archivio di Stato di Siena (d'ora in poi ASS), *Diplomatico Archivio Generale*: 1438, luglio 17; 1443, giugno 25; 1445, settembre 1; 1445, novembre 9; cfr. U. Morandi, *Gli Spannocchi: piccoli proprietari terrieri, artigiani, piccoli, medi e grandi mercanti-banchieri*, in *Studi in memoria di Federigo Melis*, III, Napoli 1978, pp. 91-120, p. 100. L'impresa di Cecco di Tommaso si era proiettata a Venezia, Valencia e Roma: S. Tognetti, 'Fra li compagni palesi e li ladri occulti'. *Banchieri senesi del Quattrocento*, in «Rivista storica italiana», 88 (2004), pp. 27-101.

²¹ Al momento non è chiaro il legame di Francesco con la compagnia Tommasi che, operante a Roma già nella prima metà del XV secolo, aveva rapporti di affari con il senese Ambrogio Spannocchi: nel 1445 i Tommasi incaricavano il giovane concittadino «ad mercandum et negociandum, tam per terram quam per mare trafficandum (...), ad naulizzandum et naulizzamenta quelibet faciendum navium»; si veda I. Ait, *Aspetti dell'attività mercantile-finanziaria della compagnia di Ambrogio Spannocchi a Roma (1445-1478)*, in «Bullettino senese di storia patria», 113 (2007), pp. 91-129: 118. Nel 1465 i senesi inviavano una serie di lettere alla curia romana per sostenere la compagnia dei Tommasi e il banco di Ambrogio Spannocchi il cui processo contro il mercante «Iodoco Humpis» e soci si sarebbe svolto davanti all'uditore camerale: I. Ait, *Da banchieri a imprenditori: gli Spannocchi a Roma nel tardo medioevo, in L'ultimo secolo della Repubblica di Siena. Politica e istituzioni, economia e società*, a cura di M. Ascheri, F. Nevola, Siena 2007, pp. 297-331: 314-315.

²² La pergamena dell'8 marzo 1494 in Archivio di Stato di Roma (d'ora in poi ASR), *Collezione pergamene, Roma, Ospedale di S. Rocco*, cass. 52/12.

²³ Sulla definizione, sulla composizione della *familia* pontificia e sul processo di ampliamento fra XV e XVI secolo si veda M.A. Visceglia, *Denominare e classificare. Familia e familiari del papa nella lunga durata dell'età moderna, in Offices et papauté (XIV^e-XVII^e siècle). Charges, hommes, destins*, a cura di A. Jamme, O. Poncet, Rome 2005, pp. 159-195.

²⁴ La ricerca sull'impresa di Tolfa, diretta da me e da Didier Boisseuil, finanziata dalla Università di Roma La Sapienza e dall'École française de Rome, permetterà attraverso lo studio di documenti inediti di ricostruire i diversi aspetti di questo strategico settore dell'industria mineraria.

suo ruolo all'interno del gruppo e i suoi interessi commerciali sono ulteriormente confermati dalla società che nel 1502 costituiva con Agostino Chigi «per fare traffico et traficare in corte di Roma»²⁵.

Il percorso della carriera di Francesco, contrassegnato da un rapporto privilegiato con la Curia, come evidenziano gli uffici di abbreviatore apostolico e segretario dei brevi²⁶, e il titolo di conte palatino²⁷ che comportava l'acquisizione della qualità nobiliare²⁸, giungeva al suo pieno compimento con la promozione a cittadino romano.

In risposta al suo desiderio il 9 marzo del 1508, a nome del Senato e del Popolo Romano, i tre Conservatori della *Camera Urbis* – Giacomo Manili, *artium et medicine doctor*²⁹, Mariano Astalli³⁰ e Francesco Nari³¹ –, nel palazzo

²⁵ ASR, *Ospedale di S. Rocco*, b. 109, ff. 22r-24r, in data 30 maggio 1502.

²⁶ Th. Frenz, *Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471-1527)*, Tübingen 1986, p. 334 nota 781, lo identifica con l'autore della *Historia adiecta per Franciscum Thomasium ad fragmentum historiae Senensis Augustini Dathi inter eius epistolas typis impressae*, in L.A. Muratori, *Rerum Italicarum Scriptores*, 1^a ed., XX, Mediolani 1731, coll. 55-64. Sui nuovi "meccanismi finanziari" che investono gli uffici si veda Visceglia, *Denominare e classificare* cit., p. 174; M. D'Amelia, *Trasmissioni di uffici e competenze nelle famiglie curiali tra Cinquecento e Seicento*, in *Famiglie. Circolazione di beni, circuiti di affetti in età moderna*, a cura di R. Ago, B. Borello, Roma 2008, pp. 47-81. La venalità degli uffici portò alla formazione di società: si veda A. Esposito, *La pratica delle compagnie di uffici alla corte di Roma tra fine '400 e primo '500*, in *Offices, écrit et papauté* cit., pp. 497-515.

²⁷ I papi iniziarono a creare conti palatini dal XIV secolo: su questo si veda P.F. Grendler, *The universities of the Italian Renaissance*, Baltimore 2002, pp. 185 sgg. Per il periodo precedente rinvio a S.M. Collavini, *Comites palatini/ paladini: ipotesi sulle forme di legittimazione del principato dei Guidi*, in «Buletto dell'Istituto storico italiano per il medio evo», 110 (2008), 1, pp. 57-104. Sul ruolo e le funzioni dei conti palatini di nomina papale si veda il recente saggio di A. Rehberg, *Le lauree conferite dai conti palatini di nomina papale. Prime indagini*, in *Lauree. Università e gradi accademici in Italia nel medioevo e nella prima età moderna*, a cura di A. Esposito, U. Longo, Bologna 2013, pp. 47-77. In particolare il 1^o maggio del 1514 Francesco Tommasi «de Senis, civis romanus, comes palatinus, scriptor et familiaris noster» otteneva il diritto di assegnare i gradi accademici in teologia e medicina (l'atto in Archivio Segreto Vaticano, *Reg. Vat.* 1009 f. 108r-110r); e, in un documento della Biblioteca Apostolica Vaticana, ms *Ottob. lat.* 920 cc. 25v-31r, a c. 30v, Francesco compare fra gli scrittori della cancelleria ai quali Leone X concesse i privilegi relativi all'acquisto di benefici ecclesiastici: ringrazio l'amico Andreas Rehberg per queste preziose quanto interessanti referenze.

²⁸ Visceglia, *Denominare e classificare* cit., p. 176.

²⁹ Il medico, maestro Giacomo Manili, risulta abitare nel rione Colonna con nove persone: E. Lee, *Descriptio Urbis. The Roman Census of 1527*, Roma 1985, al n. 1030. In veste di testimone partecipa al conferimento della cittadinanza al camerario papale Barnaba, dei marchesi Malaspina, *Il Liber decretorum*, doc. n. 112 a p. 184.

³⁰ Mariano Astalli nel 1514 conduceva la dogana di Ripa e Ripetta, ASV, *Div. Cam.*, 63, c. 257r, e come altri esponenti della nobiltà romana si distingue per le attività imprenditoriali. In particolare sulla figura di Giovanni Astalli si veda L. Palermo, *Capitali pubblici e investimenti privati nell'amministrazione finanziaria della città di Roma all'epoca di Martino V*, in *Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417-1431)*. Atti del Convegno, Roma, 2-5 marzo 1992, a cura di M. Chiabò, G. D'Alessandro, P. Piacentini, C. Ranieri, Roma 1992, pp. 501-535, nota 10, e I. Ait, *Cudi facere in dicta Seccha nisi ducatos romanos. Prime considerazioni sulla monetazione a Roma durante i pontificati di Martino V ed Eugenio IV*, in «Annali dell'Istituto italiano di numismatica», 2011, pp. 157-172, alle pp. 162-163, e I. Ait, *Mercanti e allevamento a Roma fra tardo medioevo e prima età moderna*, in «Studi storici», 53 (2012), pp. 25-45, alle pp. 29 e 41.

³¹ Francesco de Nari risulta fra i conservatori in carica dal 22 febbraio al 3 aprile 1515: *Il Liber decretorum*, p. 64; indicazioni sulla sua figura in nota al doc. nr. 1 a p. 69.

Il privilegio di cittadinanza concesso a Francesco Tommasi mercante senese

del Campidoglio consegnavano al «dominus» Francesco Tommasi, mercante senese, la pergamena con il privilegio della cittadinanza³².

A coronamento di rapporti familiari stretti con casati e persone che godevano di una fama considerevole, di amicizie personali con potenti compagnie³³ e della reputazione, stima e considerazione che lo circondavano, la promozione a vero cittadino romano conferiva a Francesco una posizione privilegiata che gli permetteva di accedere a quegli uffici municipali controllati e difesi dall'oligarchia della città³⁴; un'oligarchia che considerava Roma l'«Urbs caput orbis»³⁵.

Appendice

Concessione della cittadinanza al mercante senese Francesco Tommasi.

ASR, *Collezione pergamene*, Roma, Ospedale di S. Rocco, cass. 52/22

Iacobus de Maniliis artium et medicine doctor, Marianus de Astallis et Franciscus de Naris conservatores Camere Alme Urbis nobili et egregio viro domino / Francisco de Thomasis mercatori senensi, comiti palatino ac scriptori et abbreviatori apostolico et nunc concivi nostro carissimo de regione Parionis salutem. Senatus Populique / Romani providentia circumspecta, qualitates considerans personarum et debita meditatione prospiciens quod omnis res publica prestantium virorum adiuta consiliis, sublevata / suffragiis et operibus claris ornata, status sui continua suscipit incrementa, viros graves virtutisque laude prestantes undecunque accitos pro meritis amplecti ac celebri et / perenni Romani nominis titulo insignire consuevit, ut tam digno munere ornati, in iisque ad Romane reipublice statum oportuna viderent grato animo liberaque ope/ra se exhiberent. Sicque

³² La pergamena è conservata in ASR, *Collezione pergamene, Roma, Ospedale di S. Rocco*, cass. 52/22; il documento è trascritto nell'Appendice, alla quale rinvio per le citazioni. Nel fondo dell'ospedale di S. Rocco si trovano altri documenti relativi all'attività svolta da Francesco Tommasi.

³³ La stima nutrita dagli eredi di Ambrogio Spannocchi nei confronti di Francesco Tommasi, nonché il ruolo che questi aveva in Curia, è attestata da un atto del 28 luglio 1497 nel quale il magnifico «et prudens iuvenis dominus Iulius olim Ambroxii de Spannochiis» nominava il «providus et discretus vir Franciscus Matthei de Tomaxiis» di Siena suo procuratore per ogni vertenza «in Romana Urbe»; l'atto, rogato nel palazzo Spannocchi di Siena, in ASS, *Notarile ante-cosimiano*, vol. 994, c. 505r.

³⁴ Gli studi sull'età moderna evidenziano il lungo tempo e le difficoltà per divenire cittadini: E. Irace, *La nobiltà bifronte. Identità e coscienza aristocratica a Perugia tra XVI e XVII secolo*, Milano 1995, p. 28; A. Bellavitis, «Per cittadini metterete...». *La stratificazione della società veneziana cinquecentesca tra norma giuridica e riconoscimento sociale*, in «Quaderni storici», 89 (1995), pp. 359-383; 362-367. Fra il XIV secolo e gli inizi del XVI secolo la politica veneziana risulta più favorevole all'ingresso dei forestieri fra i cittadini: M. Casini, *La cittadinanza originaria a Venezia tra i secoli XV e XVI. Una linea interpretativa*, in *Studi offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia 1992, pp. 133-150, e si veda ora il citato lavoro di Mueller, *Immigrazione e cittadinanza*. Ben differenti i casi bolognesi e fiorentini, con distinzioni per gradi: G. Guidi, *Il governo della città Repubblica di Firenze nel primo Quattrocento*, I, Firenze 1981, pp. 99-138, e Angelozzi, Casanova, *Diventare cittadini*, in particolare pp. 13-14.

³⁵ Così si esprimono le autorità municipali nel rivendicare la prerogativa di concedere la romana *civilitas* considerando oltre alle qualità della persona anche i «meriti» di Roma, si veda M.A. Visceglia, *Introduzione. La nobiltà romana: dibattito storiografico e ricerche in corso*, in *La nobiltà romana in età moderna. Profili istituzionali e pratiche sociali*, a cura di M.A. Visceglia, Roma 2001, pp. XIII-XIV.

effectum est ut Urbs Roma non minori illustrium quoniam plebeiorum hominum numero refecta in orbis caput cum amplitudine potestatis / et glorie celsitudine merito prefecta sit ac omnibusque ad^a preclaram Urbis virorumque eternitatem expeti possent pre ceteris civitatibus communita letaretur, / quam ob rem nos, qui tam conspicuam sanctamque maiorum nostrorum mentem quantum pro iuribus datur sectari cupimus, quoniam felicem cognoscimus esse rem publicam / que huiusmodi viris relucet ornata, ad^a te virum tanto munere utique dignum nostre direximus considerationis intentum, firmiter sperantes ut quem admodum / ante hec dignam vitam ac egregios mores tibi instituisti Romana quoque civitate donatus maiori apud omnes gratia et honore complectaris, voto igitur tuo quo ut inter ro/manos cives adscribaris miro traheris affectu grato sane et unanimi capitum regionum reliquorum que in consilio propterea adhibitorum occurrentes adsensu, maxime cum / in Urbe Roma urbana et rustica, iuxta nostrorum statutorum dispositionem, possideas predia perpetueque civilitatis cum clausulis necessariis et opportunis in manibus nostris prestiteris iuramentum, possisque iuvante Domino Romanis esse rebus multipliciter fructuosus, ea propter presentium tenore nostrique officii auctoritate ac^b communibus / patrum populique suffragiis omniumque voto pariter et consensu, quod tibi felix faustumque fiat, te in verum civem Romanum una cum filiis ex te recta linea / natis et perpetuo nascituris designamus, recipimus, admictimus et adceptamus ac aliorum verorum civium Romanorum numero felicique consortio favorabiliter adgre/gamus. A nostra igitur sanctissima Christi religione, a sanctis maximorum pontificum legibus, a nostris sacris maiorumque institutis, ullo unquam tempore ne discedunto, quibus/cunque gaudent Romani cives ubivis gentium libertatibus, privilegiis, gratiis, indultis, favoribus et immunitatibus gaudento, in comitiis fascibusque digni admictuntor, Romanorum civium / munera subeunto, Populi Romani cum per auctoritatem licuerit iura defendunto, periclitantibus bonis civibus opem ferunto, a Romano Populo quo ad poteris iniurias propulsanto, / decreto contravenito, nemo contradicito, derogato nemo quod si quis contrafeceris hostis noster inimicus civium legumque violatos adiudicatus esto. Senatus Populusque Romanus censuit, consensit, conscivit, in quorum testimonium presentes fieri fecimus per infrascriptum Hieronymum de Vallatis nostrum et Romani Populi secretarium et sigilli nostri iussimus / impressione muniri. Datum Rome in nostro Capitollii Palatio sub anno Domini .M.D.VIII. pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini Iulii divina providentia pape secundi, anno quinto, / die vero nona mensis martii.

Hieronymus de Vallatis secretarius³⁶

(SI)^c

^a Così Ad ^b ac è scritto nell'interlinea ^c Sigillo aderente

³⁶ Girolamo Vallati, membro di una famiglia dell'élite municipale, «secretarius» dei conservatori, risiedeva nel rione Sant'Angelo con dodici persone: E. Lee, *Descriptio Urbis. The roman census of 1527*, Roma, 1985, p. 118 nr. 7968. Morto nel 1546, all'età di 72 anni, fu tumulato nella chiesa di S. Angelo in Pescheria dove la famiglia aveva le proprie sepolture: V. Forcella, *Iscrizioni delle chiese e d'altri edifici di Roma dal secolo XI fino ai giorni nostri*, IV, Roma 1871, p. 105 n. 233 ove è riportata l'epigrafe sepolcrale.